

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Contraddittorio

Articolo di Salvatore MAGRA

Significato del principio del contraddittorio

E' noto che il nostro ordinamento processualistico pone in primo piano il principio del contraddittorio, inteso come possibilità e necessità di attribuire alle parti l'attitudine a poter esporre compiutamente le proprie argomentazioni nel corso dello svolgimento del giudizio. Il principio del contraddittorio si correla con il principio di eguaglianza e con il diritto di difesa, di cui agli artt. 3 e 24 Cost. e, per queste ragioni, si deve realizzare in modo effettivo non solo nella fase introduttiva del processo, ma durante tutto il corso del medesimo. Proprio la preesistente rilevanza costituzionale del principio del

contraddittorio, immanente nel sistema costituzionale, già prima della Riforma dell'art. 111 Cost., il quale peraltro lo ha, nell'attuale stesura del testo, significativamente esplicitato prevedendo al 2° c. dell'attuale formulazione che *"ogni processo si svolge nel contraddittorio fra le parti, in condizioni di parità, davanti a un Giudice terzo e imparziale"* e con l'introduzione dell'articolata disciplina del "giusto processo", tale rilevanza implica la necessità che la piena realizzazione non solo formale, ma anche sostanziale del medesimo si colleghi anche a un'epoca anteriore alla riformulazione dell'art. 111 Cost, anche perché la necessità "costituzionale" del giusto processo è già immanente nel "sistema" della Costituzione, sin dalla nascita della stessa.

Il principio in esame comporta l'esigenza di creare i presupposti perché si possa configurare un ruolo non solo antitetico, ma anche "complementare" delle parti, nel rapporto con il Decidente. Ciò discende dall'art. 101, 1° c. c.p.c., secondo cui il Decidente può statuire sulla domanda solo se il soggetto passivo della medesima sia stato regolarmente citato in giudizio. Pertanto, dev'essere stata attuata la *"vocatio in jus"* Fin qui, peraltro, restiamo nella costruzione di un contraddittorio a rischio di non-espansione, in rapporto al conseguimento dell'ulteriore finalità dell'eguaglianza delle parti e della collaborazione delle medesime con il Giudice. Da quanto finora esposto emerge l'esigenza di allargare la portata del principio del contraddittorio. La comparizione del soggetto passivo della domanda è un requisito succedaneo alla regolare citazione, sicché si tende a interpretare antiletteralmente l'art. 101, ove esso prevede il riferimento alla parte che "non è comparsa", in cui la "e" vale per "o". Esiste anche un'opinione esegetica differente, in conformità alla quale la disposizione dell'art. 101, nella parte in cui prevede l'espressione *"e non è comparsa"* si riferisce al caso del decesso del convenuto prima della sua costituzione in giudizio, con la

conseguenza che la citazione, ancorché avvenuta ritualmente, non consegue il suo effetto "fisiologico"¹.

E' stato condivisibilmente affermato che *"Anche se classicamente definito come un diritto delle parti e legato alla contrapposizione di argomenti antagonisti, il contraddittorio assume attualmente limiti più estesi, vedendo ampliata la sua concezione, come si vedrà, nel senso di comportare il dovere di collaborazione delle parti e quello di una partecipazione attiva del Giudice al dibattito giudiziario. Inoltre, avendo come cornice la concezione di democrazia partecipativa e deliberativa, il principio del contraddittorio può essere definito come diritto d'influenzare l'esercizio del potere dello Stato"*².

Quanto detto può riformularsi affermando che nell'art. 101, ante riforma (cfr. per il 2° c. della disposizione infra nel testo) vi è una visione del contraddittorio appiattita sulla staticità, con un eccessivo indugio sulla fase introduttiva del processo.

Il principio del contraddittorio implica che ciascun Decidente debba pronunciarsi sulle singole questioni introdotte nel processo da ciascuna parte solo dopo aver preso atto delle argomentazioni della controparte. L'importanza che l'ordinamento ha inteso attribuire al principio in questione è tale che si ritiene e si è ritenuto (sia pure in modo non unanime e cfr. *infra*) che una sentenza, emessa da un Giudice in violazione del principio in esame, debba considerarsi radicalmente nulla, come adesso confermato espressamente dal 2° c. dell'art. 101 c.p.c., introdotto con la legge 69-2009, secondo cui *<< se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevabile d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione >>*. Attraverso l'integrazione del disposto dell'art. 101, con

¹ Cfr SATTÀ "Commentario al codice di procedura civile", pag. 359

² Cfr DO PASSO CABRAL *Il principio del contraddittorio come diritto d'influenza e dovere di dibattito, in Rivista di diritto processuale n. 2/2005, pagg. 449 e ss.*

l'introduzione del 2° c. adesso citato, si è tentato di attribuire uno spazio effettivo alla collaborazione delle parti³, anche per ovviare a una concezione del processo individualistica, in modo che il materiale di causa possa plasmarsi attraverso una cooperazione delle parti, che prescindano e metta da parte le "astuzie processuali", deontologicamente scorrette, al fine di far prevalere la legalità e la lealtà alla furbizia di bassa lega. La sistematica introdotta dall'art. 101, 2° c. c.p.c. induce a ritenere che sussista un dovere del Giudice di colloquiare anche con le parti non costituite.⁴

Va evidenziato che in passato non sono mancate interpretazioni orientate a un "salvataggio" delle decisioni "a sorpresa" medesime, così come affermato in più di un'occasione dalla Cassazione (cfr., già la sentenza 2694-1953). Pertanto, la Cassazione ha in una prima, prolungata fase, ritenuto irrilevante la mancata attivazione del contraddittorio, quanto a questioni rilevate d'ufficio dal Magistrato, anche in rapporto alla considerazione che l'art. 183 (attualmente al 4° c.) autorizza il Giudice a porre alle parti le questioni rilevabili d'ufficio, non configurando, pertanto, un dovere giuridico in tal senso. Questo argomentare non è sembrato decisivo a un indirizzo dottrinale, in rapporto alla considerazione che appare prioritaria la disciplina del diritto costituzionale di difesa, in relazione alle questioni rilevate d'ufficio dal Giudice istruttore e non sottoposte alle parti, anche in considerazione della circostanza che solo la possibilità di interloquire su tutte le questioni può contribuire a realizzare la già rilevata collaborazione delle parti all'interno del processo⁵.

³ Cfr. E. GRASSO, *La collaborazione nel processo civile*, in Riv. dir. proc. 1966, pag. 580 e seg.

⁴ Cfr. SALVANESCHI, *"Dovere di collaborazione e contumacia"*, pag. 2 e passim, disponibile al link <http://www.aispc.it/documenti/Materiali/DovereDiCollaborazioneEcontumacia.pdf>

⁵ Cfr. DENTI, *Questioni rilevabili d'ufficio e contraddittorio*, in Riv. Dir. proc., 1968, 217 e ss sulla scorta di ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*; FERRI *Contraddittorio e poteri decisori del giudice, Città di Castello 1984 (estratto da Studi Urbinati 1980-1981), 115 ss. Contra CHIARLONI, Questioni rilevabili di ufficio, diritto di difesa e <<formalismo delle garanzie>>*, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1987, 573-575, il quale peraltro ritiene necessario che per le questioni rilevate d'ufficio dal Giudice istruttore sia instaurato il contraddittorio, reputando deontologicamente sanzionabile la condotta del Magistrato che non attui tale comportamento

Questo tipo di pronunzie, su questioni in rapporto alle quali le parti non avevano potuto esercitare il proprio diritto di difesa, sono state definite della "terza via" (a "sorpresa") e attengono essenzialmente a questioni sollevate d'ufficio dal Giudice, sulle quali non sono state interpellate le parti. E' palese che il "salvataggio" delle medesime ridondava in una violazione non irrilevante del principio del contraddittorio e del diritto di difesa della parti, in quanto non sembra che la successiva possibilità per le parti di effettuare un'impugnazione determini una sufficiente protezione del diritto di difesa. La sentenza n. 14617 del 2001 della Cassazione ha ridefinito la questione, anche alla luce della Riforma dell'art. 111 Cost., rimarcando in modo deciso la circostanza che il Giudice deve porre alle parti qualsiasi questione inerente alla realtà processuale, che intenda esaminare, in modo che le stesse possano pronunciarsi su essa, esercitando il proprio *jus postulandi*, per il tramite del Difensore. Una visione meno miope avrebbe, forse, potuto portare alla conclusione che già dal sistema della Costituzione fosse desumibile la conclusione nel senso dell'illegittimità delle "decisioni a sorpresa", con la conseguenza che la riscrittura dell'art. 111 Cost. deve considerarsi una sorta di esplicitazione di quanto già immanente nella disciplina della Costituzione, anche in rapporto al diritto internazionale. In ogni caso, già la riscrittura dell'art. 111 Cost. comportava di per sé la nullità delle sentenze della "terza via"⁶.

La giurisprudenza civile, peraltro già anticipata da quella amministrativa, ha quindi affermato, che qualora il giudice sollevi *ex officio* una questione in precedenza non considerata dalle parti, deve segnalarla alle medesime e consentire loro di eccepire e di argomentare in merito, con la conseguenza che deve considerarsi «nulla la sentenza che si fonda su una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta dal giudice al contraddittorio delle

⁶ Cfr. L. MONTESANO, *La garanzia costituzionale del contraddittorio e i giudizi civili di "terza via"*, Riv. Dir. Proc., 2000, 929 s., il quale estende la tesi della nullità della sentenza a quelle ipotesi in cui il Giudice decida sulla base di norme giuridiche non desumibili dalle prospettazioni delle parti.

parti. Tale impostazione è stata in seguito avallata da ulteriori pronunce conformi. Talune decisioni di segno contrario hanno diversamente affermato che, alla luce della formulazione dell'art. 183 c.p.c., non è affetta da nullità e non è suscettibile di alcuna censura la sentenza che si fonda su una questione rilevata d'ufficio al momento dell'assunzione della decisione, ma non sottoposta dal Giudice al preventivo contraddittorio delle parti, in quanto si è ritenuto che le questioni da sottoporre alle parti siano solo quelle che incidono in modo significativo sulla decisione finale della controversia, con la conseguenza che, ove si trattasse di questioni rilevate d'ufficio, diverse dalle preliminari, il Giudice avrebbe avuto la mera facoltà, una volta effettuata la rilevazione "d'ufficio" delle medesime, di sottoporle alle parti.

La sentenza a Sezioni Unite n. 20935-2009 ha aderito alla tesi sostenuta in questa sede e, in particolare, ha statuito che solo le questioni di fatto decise a sorpresa dal Giudice comportano una nullità della sentenza, mentre quelle di diritto comportano un *error iuris in iudicando*, il quale potrebbe portare a una cassazione della sentenza solo in ipotesi di consumazione dell'errore. In particolare, le Sezioni Unite così si sono espresse: *"E' convincimento di queste Sezioni Unite (in sintonia con una recente, accorta dottrina che si è occupata funditus della questione) che, indiscussa la violazione "deontologica" da parte del giudicante che decida pronunciando sentenza sulla base di rilievi non previamente sottoposte alle parti (all'udienza ex articolo 183 c.p.c., ovvero, se emersi o comunque acclarati diacronicamente rispetto ad essa, anche in un momento successivo del processo), la nullità processuale non possa essere, ipso facto, sempre e comunque predicata, quale conseguenza indefettibile di tale omissione. Per effetto del solo mancato rilievo officioso (e della conseguente, mancata segnalazione tempestiva alle parti) di questioni di puro diritto non sembra seriamente ipotizzabile, pur a fronte della violazione di un dovere "funzionale" del giudicante, la consumazione di altro vizio "processuale" diverso dall'error iuris in*

iudicando (ovvero ancora in iudicando de iure procedendo), la cui denuncia in sede di legittimità consentirebbe la cassazione della sentenza se (e solo se) tale error iuris risulti in concreto predicabile perché in concreto consumatosi. Di conseguenza, saranno le sole questioni di fatto ovvero miste, di fatto e di diritto, a legittimare la parte soccombente (a prescindere dalla censura di erroneità della soluzione) a dolersi del decisum sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove (o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini) Così, in particolare, per l'ipotesi di sentenza di primo grado appellabile, non può ritenersi sufficiente che il giudice abbia rilevato d'ufficio una questione senza sottoporla al previo contraddittorio delle parti, ma occorre che la relativa rilevazione officiosa abbia determinato ipotesi di sviluppo della res litigiosa, fino a quel "momento" processuale non considerati dalle parti sotto il profilo della prova, di talché la presunta violazione del contraddittorio (rectius, del principio di difesa) risulterà denunciabile quale motivo di appello solo al fine di rimuovere alcune preclusioni dell'articolo 345 (specie in materia di contro-eccezione o di prove non indispensabili), senza necessità di giungere alla più radicale soluzione della rimessione in primo grado - salva la prova, in casi ben specifici e determinati, in cui risulti realmente ed irrimediabilmente vulnerato lo stesso valore del contraddittorio.". Va rimarcato che un corposo orientamento dottrinale ha criticato questo aspetto della decisione della Cassazione, ritenendo che anche le questioni di diritto vadano fatte rientrare nella previsione dell'art. 101, 2° comma⁷. Proprio analizzando la espressione legislativa in questione, può a tutta prima ritenersi che ormai sia imprescindibile la dichiarazione di nullità della pronuncia a sorpresa, anche in rapporto alla previsione di un termine per difesa, a beneficio delle parti, ma è anche vero che residua il problema di una verifica della

⁷ Cfr per es CONSOLO., *Codice di procedura civile commentato*, sub art. 101, 59, il quale fra l'altro rileva che la sanatoria del vizio di nullità avvenga ove, in sede di gravame, l'impugnante non indichi alcunché di deducibile in rapporto alla decisione a sorpresa.

proporzionalità della sanzione della nullità, nell'ipotesi in cui emerga l'assenza di un documento per alcuna delle parti, in rapporto a una violazione del diritto di difesa delle stesse. Ove non si rilevi la violazione di tale diritto al legittimo esercizio dello *jus postulandi*, la conseguenza che si può ipotizzare è la prevalenza del principio del raggiungimento dello scopo, che sana la nullità.

La prevedibilità della decisione del Giudice è considerata paradigma imprescindibile, perché possa realizzarsi una effettiva concretizzazione delle regole astratte del "giusto processo".

Principio del contraddittorio e falsificazionismo⁸

Attraverso l'attuazione del principio del contraddittorio, codificato nell'art. 101 c.p.c., l'ordinamento tende a realizzare lo scopo del processo, vale a dire l'attuazione del diritto di difesa su un piano di parità, da cui deriva anche un significato costituzionale del ruolo dell'avvocato, che è l'"esperto" della tecnica defensionale e della traduzione in termini normativi della pretesa che la parte processuale intenda far valere.

Così come la "causa" del contratto rappresenta la "sintassi" e la "logica" dei risultati economico-giuridici, che si intendono conseguire, attraverso la realizzazione di un determinato schema negoziale, così la "causa petendi" rappresenta la sintassi della argomentazione difensiva, elaborata dalla parte processuale all'interno della dialettica del giudizio, in relazione all'esigenza di ottenere un determinato *petitum*. Ove si interpreti il concetto di "causa petendi", nel senso sopra proposto, esso potrebbe esser estensibile anche al convenuto, nel senso che anche questo, in particolar modo nell'ipotesi, in cui venga in considerazione la formulazione di una domanda riconvenzionale, può considerarsi portatore di una propria struttura logico-defensionale, in modo da conseguire l'ottenimento, totale o parziale, di una propria Difesa. Pertanto, la versione sostanziale del

⁸ Cfr. FALLANI, "Il processo aperto: il principio di falsificazione oltre ogni ragionevole dubbio nel processo penale", *passim*

principio del contraddittorio riguarda essenzialmente la possibilità che a entrambe le parti processuali sia data la facoltà di esporre le proprie sequenze argomentative, in modo compiuto, in maniera tale che il Decidente possa costruire un adeguato schema logico della realtà sostanziale alla medesima sottoposta.

Potrebbe ritenersi che il principio del contraddittorio vada inteso anche in senso metagiuridico, nel senso che, nei limiti del possibile, occorrerebbe dar spazio alla possibilità di consentire un'esposizione delle argomentazioni defensionali, che ineriscono a interessi extragiuridici, non traducibili e decodificabili in via immediata in linguaggio giuridico in senso proprio.

E' stata condivisibilmente sostenuta la tesi, secondo cui il principio del contraddittorio presupponga, come prius, rispetto alla disciplina di diritto positivo, il principio epistemologico di falsificazione. Occorre attribuire la possibilità all'attore di affermare la validità della propria tesi, attraverso un adeguato processo argomentativo, che porti alla dimostrazione della fondatezza della medesima, e al convenuto di confutare il percorso argomentativo della controparte, in modo da "falsificare" la tesi della medesima. Questa sequenza argomentativa si collega alla divaricazione esistente tra verità processuale e verità effettiva, in quanto la prima non potrà mai corrispondere integralmente alla seconda. Il procedimento di falsificazione, che viene tradotto in termini giuridico-processualistici dal principio del contraddittorio e dal principio di acquisizione della prova, può dirsi concretamente sostanziato, nel momento in cui si consenta alla controparte di esporre delle critiche degne di considerazione, in modo da consentire al Decidente di formarsi una rappresentazione della possibile ricostruzione della verità processuale, quanto più vicina possibile alla verità effettiva. Un processo decisorio si caratterizza per un giudizio probabilistico, anche se, in specie in taluni settori, si tende a sovrapporre al probabilistico strettamente inteso la sussunzione sotto leggi scientifiche e la "credibilità razionale". Può aggiungersi che la "verità" non è mai unica, o meglio, non si presenta mai tale da

esser suscettibile di un'univoca lettura e presenta delle sfaccettature differenziate, secondo il prisma che si adoperi, ai fini della sua decodificazione. Pertanto, una concretizzazione della dinamica processuale del principio del contraddittorio consente di pervenire a una ricostruzione più attendibile della realtà.

La teoria del falsificazionismo risale a Popper, che attribuisce rilievo a un approccio critico, il quale dev'essere orientato alla verifica dell'attendibilità di una certa argomentazione scientifica (dal nostro angolo visuale: giuridica), "filtrata" attraverso la verifica della possibilità di confutazione della medesima, in base a prove empiriche, nel senso che la costruzione di una teoria scientifica attendibile sconta l'esigenza di un percorso, fondato su approssimazioni successive, al fine di pervenire a un assetto soddisfacente di una determinata problematica, apprendendo dagli errori, in cui si è incorsi in precedenza.

Il falsificazionismo si basa su un metodo deduttivo, in quanto non si elaborano teorie a partire dalla considerazione dell'esperienza singola, ma si formulano ipotesi generali, suscettibili di confutazione, a seguito dell'esame delle singole esperienze. La teoria "regge" fin quando non si costatino esperienze incompatibili con essa. Pertanto, una teoria scientifica (così come un'argomentazione giuridica) è l'esito di un processo di conoscenza "provvisorio". L'argomentazione giuridica (così come quella scientifica), per essere maggiormente attendibile, deve avere un ambito di riferimento circoscritto e non tendenzialmente universale, in quanto, in quest'ultimo caso, la sua scientificità (attendibilità) è di minor grado o del tutto priva di rilievo.

Un'eccezione o una contro-argomentazione saranno maggiormente dense in quanto tentino un processo di falsificazione in concreto e non mantenendosi, nell'ambito dell'enunciazione di carattere generale. L'argomento giuridico "falsificato" perde pregnanza e il tentativo di salvataggio del medesimo mediante "ipotesi integrative" non sempre porta al risultato della stabilità e fondatezza del medesimo.

Ne discende che le teorie sono solo ipotesi, le quali potrebbero esser "falsificate" a condizione che anche una sola volta sul piano empirico le medesime teorie siano confutate. Pertanto, la falsificabilità si collega alla circostanza che l'esperienza può smentire le teorie che si sono consolidate in un determinato ambito del sapere, anche ove una precedente serie anche estesa di ipotesi empiriche aveva portato alla conferma delle stesse teorie. L'affermazione che "il sole sorge ogni mattina", confermata un numero elevatissimo di volte, sul piano empirico, potrebbe esser confutata da un'unica esperienza in cui questo non si verifici. Le ricadute di questa impostazione sul principio del contraddittorio in ambito processualistico si ricollegano all'esigenza di verificare con spirito critico le tesi sostenute da una parte processuale, in modo da accertare se esiste una possibilità di "falsificazione" delle stesse. Così come su un piano filosofico, non ogni teoria è definitiva, così sul piano giuridico, non ogni ricostruzione della questione di diritto e della questione di fatto appare definitiva, in quanto sempre soggetta alla possibilità di falsificazione, attraverso la confutazione della parte contrapposta a chi sostiene una determinata tesi all'interno della dialettica processuale. Il compito del giurista, anche attraverso un adeguato sviluppo del principio del contraddittorio, è quello di costruire teorie che abbiano un fondamento epistemologico sufficientemente saldo. L'attuazione processualistica del falsificazionismo, che si traduce nella dinamica del contraddittorio in ambito giudiziario, costituisce un buon punto di partenza per questa costruzione. I processi deduttivi devono essere anteposti, rispetto a quelli induttivi. Sul piano più strettamente giuridico, la "tenuta" della tesi difensiva dell'attore va valutata, tenendo conto della confutazione del convenuto e ciò è possibile solo attraverso una piena realizzazione del principio del contraddittorio. Le confutazioni fallite in ambito processualistico possono attribuire un maggiore grado di verosimiglianza, riguardo alle argomentazioni della controparte, che si è tentato di confutare. Si comprende che il livello della confutazione sarà tanto più intenso, quanto l'argomentazione-

eccezione della controparte possa considerarsi rilevante sul piano dello spessore qualitativo-quantitativo. Proprio la considerazione del principio del contraddittorio in tutte le sue implicazioni consente di arguire che, a fronte di una confutazione proveniente dalla controparte, il soggetto che ha subito la confutazione potrà ovviare alla stessa, attraverso la formulazione di argomentazioni ausiliarie. Da quanto esposto, si comprende che, traducendo sul piano del principio del contraddittorio, il falsificazionismo, una tesi giuridica e un'argomentazione processuale potranno considerarsi fondate, a condizione che abbiano "superato" i tentativi di confutazione. Simmetricamente, potrà affermarsi che in tanto una tesi processuale potrà considerarsi accertata, in quanto essa sia idonea a falsificare (confutare) la tesi opposta.

E' palese che il principio del contraddittorio abbia acquisito una valenza costituzionale ancor più intensa, almeno quanto all'evidenza concreta del medesimo in rapporto alla rielaborazione dell'art. 111 Cost., nell'ottica del giusto processo, come modificato dalla legge cost. n. 2-1999.

In ambito processualistico, il contraddittorio può ritenersi sostanziato quando consente alle parti di interloquire in una posizione di parità sull'oggetto di prova e controprova.